



Istituto Comprensivo via Suor Celestina Donati

Scuola Primaria e Secondaria di I Grado

Via Suor Celestina Donati, 110

CM: RMIC8GV009 - CF: 97714110588 – Telefono: 063012306 - fax: 0635059504

Mail: rmic8gv009@istruzione.it PEC: rmic8gv009@pec.istruzione.it

Roma, 20 ottobre 2021

Al personale docente e ATA
Ai genitori degli alunni
Alla Commissione Elettorale
All'albo – sito web

Oggetto: Elezioni di rinnovo del Consiglio di Istituto per il triennio 2021-2024 - a.s. 2021-2022
– 28 e 29 Novembre 2021 – Documento riepilogativo delle operazioni, degli adempimenti e delle scadenze, secondo quanto disposto dall'OM 215/91.

Il Consiglio di Istituto della nostra Scuola, che ha una popolazione scolastica superiore a 500 alunni, è costituito da **19 membri:**

8 rappresentanti dei genitori degli alunni;

8 rappresentanti del personale **docente**;

2 rappresentanti del personale **ATA**;

il Dirigente Scolastico, membro di diritto.

Per le elezioni di rinnovo dei Consigli di Istituto non è richiesta la cittadinanza italiana, ma esclusivamente l'appartenenza ad una delle componenti rappresentate all'interno del Consiglio stesso.

Componente genitori.

Entrambi i genitori degli alunni partecipano all'elezione dei loro otto rappresentanti. L'elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti dei genitori spetta, anche se i figli sono maggiorenni, a entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche. Sono escluse le persone giuridiche. Il voto è personale. Non spetta l'elettorato attivo (eleggere) e passivo (essere eletto) al genitore che ha perso la potestà sul minore.

Componente docenti.

Il personale docente a tempo indeterminato (compresi i docenti utilizzati o in assegnazione provvisoria nella scuola in cui prestano servizio) o determinato (compresi i docenti di Religione Cattolica) con contratto fino al termine delle lezioni (30/06) ovvero fino al termine dell'anno scolastico (31/08) partecipa all'elezione di otto rappresentanti, con diritto di voto attivo e passivo.

I docenti in servizio in più istituti esercitano l'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli organi collegiali di tutti gli istituti in cui prestano servizio. I docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

Il personale docente assente per qualsiasi motivo legittimo dal servizio esercita l'elettorato attivo e passivo per tutti gli organi collegiali della scuola. Il personale docente che si trova nella suddetta situazione e che sia sostituito da un supplente il cui rapporto di impiego abbia durata presunta non inferiore a 180 giorni può esercitare l'elettorato attivo e passivo per il Consiglio di Istituto. Tale diritto permane in capo al personale assente dal servizio per motivi sindacali o perchè membro del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione.

Il personale docente che non presta effettivo servizio nell'Istituto perchè, ai sensi delle disposizioni di legge, è esonerato dagli obblighi di ufficio per l'espletamento di altre funzioni o perchè comandato o collocato fuori ruolo non ha diritto di elettorato attivo e passivo a livello di Istituto, Perde altresì il diritto di elettorato il personale docente in aspettativa per motivi di famiglia.

Il personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare, o che si trovi sospeso in via cautelare in attesa di procedimento penale o disciplinare, non può esercitare in nessun caso l'elettorato attivo e passivo.

Componente ATA

Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario partecipa all'elezione di due rappresentanti. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale ATA nel Consiglio di Istituto spetta al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato fino al 31/08 o al termine delle attività didattiche (30/06).

Il personale ATA assente per qualsiasi motivo legittimo dal servizio esercita l'elettorato attivo e passivo per tutti gli organi collegiali della scuola. Ciò si applica anche al personale assente dal servizio per motivi sindacali o perchè membro del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione.

Il personale ATA supplente temporaneo non ha diritto all'elettorato attivo e passivo.

Il personale ATA che non presta effettivo servizio nell'Istituto perchè, ai sensi delle disposizioni di legge, è esonerato dagli obblighi di ufficio per l'espletamento di altre funzioni o perchè comandato o collocato fuori ruolo non ha diritto di elettorato attivo e passivo a livello di Istituto, Perde altresì il diritto di elettorato il personale ATA in aspettativa per motivi di famiglia.

Il personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare, o che si trovi sospeso in via cautelare in attesa di procedimento penale o disciplinare, non può esercitare in nessun caso l'elettorato attivo e passivo.

Elettori appartenenti a più componenti

Gli elettori che appartengano a più componenti (es.: docente che è anche genitore di un alunno) esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui appartengono. Gli elettori suddetti che siano stati eletti in rappresentanza di più componenti nello stesso organo collegiale devono optare per una delle rappresentanze. Il candidato eletto in più consigli di circolo o di istituto, anche se per la stessa componente, non deve presentare opzione e fa parte di entrambi i consigli.

I docenti, in ogni caso, devono rinunciare all'eventuale carica elettiva, ottenuta come appartenenti alla componente genitori, in seno ai consigli di classe, di intercasce, di intersezione.



Istituto Comprensivo via Suor Celestina Donati

Scuola Primaria e Secondaria di I Grado

Via Suor Celestina Donati, 110

CM: RMIC8GV009 - CF: 97714110588 – Telefono: 063012306 - fax: 0635059504

Mail: rmic8gv009@istruzione.it PEC: rmic8gv009@pec.istruzione.it

Indicazioni temporali – a.s. 2021/2022

La circolare ministeriale n. 24032 del 6 ottobre 2021 ha confermato le istruzioni già impartite nei precedenti anni sulle elezioni degli organi collegiali a livello di Istituzione Scolastica; l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, con nota prot. 40592 del 13 ottobre 2021, ha fissato le elezioni nei giorni di **domenica 28 novembre 2021, dalle ore 8 alle ore 12, e lunedì 29 novembre 2021, dalle ore 8 alle ore 13.30**. Le elezioni sono indette dal Dirigente Scolastico.

Scadenze e adempimenti:

- **entro il 14 ottobre 2021** (45° giorno antecedente la data delle votazioni): il DS nomina con proprio atto formale, sulla scorta di delibera del Consiglio di Istituto, la Commissione Elettorale
- **entro il 24 ottobre 2021** (35° giorno antecedente la data delle votazioni): il DS comunica alla Commissione Elettorale i nominativi degli elettori distinti per componente
- **entro il 3 novembre 2021** (25° giorno antecedente la data delle votazioni): la Commissione Elettorale deposita presso la segreteria dell'Istituto, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, gli elenchi degli elettori, distinti per componente, la composizione e le sedi dei seggi, e ne dà comunicazione all'Albo. Per ogni plesso deve essere costituito almeno un seggio. In ogni caso, di norma e fatte salve motivate esigenze organizzative, deve essere costituito un seggio ogni trecento alunni, anche in uno stesso plesso. Ogni seggio è costituito da un presidente e due scrutatori, di cui uno funge da segretario, scelti tra gli elettori delle diverse categorie da rappresentare. I candidati non possono far parte dei seggi. La designazione dei componenti dei seggi è effettuata dal Dirigente Scolastico su proposta della Commissione Elettorale.
- **entro 5 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi**: termine per la presentazione di eventuali ricorsi alla Commissione Elettorale, da parte degli aventi diritto, avverso l'erronea compilazione degli elenchi
- **entro i 5 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione dei ricorsi**: termine assegnato alla Commissione Elettorale per decidere in via definitiva, sulla base della documentazione prodotta dall'interessato e di quella acquisita d'ufficio, in merito ai ricorsi eventualmente pervenuti
- **dalle ore 9.00 del 08 novembre 2021** (20° giorno antecedente la data delle votazioni) **alle ore 12.00 del 13 novembre 2021** (15° giorno antecedente la data delle votazioni): Termine per la presentazione delle liste da parte dei firmatari, per ciascuna delle componenti
- **13 novembre 2021, subito dopo le ore 12.00** (15° giorno antecedente la data delle votazioni): La Commissione Elettorale cura la pubblicazione all'Albo delle liste dei candidati presentate per ciascuna componente
- **dal 10 novembre 2021** (18° giorno antecedente la data delle votazioni) **al 26 novembre 2021** (2° giorno antecedente la data delle votazioni): è consentita la propaganda elettorale

- **23 novembre 2021** (5° giorno antecedente la data delle votazioni): nomina e insediamento dei seggi
- **25 novembre 2021** (3° giorno antecedente la data delle votazioni): individuazione tra i componenti dei seggi elettorali, da parte del Dirigente Scolastico, dei membri aggregati al seggio n. 1 ai fini delle procedure di attribuzione dei posti, e comunicazione agli stessi dell'avvenuta individuazione
- **entro le 48 ore successive alla conclusione delle operazioni di voto**: proclamazione degli eletti
- **entro 5 giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti**: termine per la presentazione di eventuali ricorsi alla Commissione Elettorale avverso i risultati delle elezioni
- **entro i 5 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione dei ricorsi**: termine assegnato alla Commissione Elettorale per decidere in via definitiva in merito ai ricorsi eventualmente pervenuti.

Liste dei candidati – presentazione e verifica

Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti: genitori, personale docente, personale ATA, e possono essere formate anche da un solo nominativo. I candidati inclusi nelle liste devono essere contrassegnati mediante numeri arabi progressivi e elencati mediante l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita. Ciascuna lista deve essere corredata dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, rese in carta semplice e indirizzate alla Commissione Elettorale, nelle quali deve essere esplicitato che gli stessi candidati non fanno parte né intendono far parte di altre liste della stessa componente e per lo stesso Istituto.

Si ricorda al riguardo che nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le elezioni dello stesso Consiglio di Istituto né può presentare alcuna lista.

Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o dai docenti collaboratori, a ciò delegati, previa esibizione da parte del richiedente di idoneo documento di riconoscimento. L'autenticazione può essere effettuata anche se l'interessato sia privo di documento di riconoscimento, qualora l'identità del soggetto sia nota all'organo che procede all'autenticazione.

L'autenticazione delle firme dei presentatori dalle liste e di quelle dei candidati accettanti è effettuata sia mediante i certificati di autenticazione in carta semplice - da allegare alle liste stesse -, sia mediante autenticazione apposta direttamente sulle liste. Nel certificato predetto devono essere indicati il cognome, nome, luogo e data di nascita e gli estremi del documento di riconoscimento del richiedente.

Ciascuna lista può essere presentata alla Commissione Elettorale:

- a) da almeno 2 degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 20;
- b) da almeno un decimo degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 200, ma superiori a 20 (la frazione superiore si computa per unità intera), situazione che nella nostra scuola si verifica per le componenti ATA e docenti;
- c) da almeno 20 elettori della stessa componente se questi siano superiori a 200, situazione che nella nostra scuola si verifica per la componente genitori.



Istituto Comprensivo via Suor Celestina Donati

Scuola Primaria e Secondaria di I Grado

Via Suor Celestina Donati, 110

CM: RMIC8GV009 - CF: 97714110588 – Telefono: 063012306 - fax: 0635059504

Mail: rmic8gv009@istruzione.it PEC: rmic8gv009@pec.istruzione.it

Ciascuna lista deve essere contraddistinta che da un **numero romano**, secondo l'ordine cronologico di presentazione alla Commissione Elettorale, e da un **motto** indicato dai presentatori in calce alla lista. Essa può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna componente.

Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della Commissione Elettorale dalle ore 9 del 20° giorno e non oltre le ore 12 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni. I membri delle commissioni elettorali possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non possono essere essi stessi candidati. Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista, salvo restando la facoltà di rinunciare alla nomina.

La Commissione Elettorale verifica che:

- a) le liste siano state sottoscritte dal prescritto numero di elettori, che gli stessi appartengano alle categorie cui si riferisce la lista e che siano debitamente autenticate le firme dei presentatori;
- b) le liste siano accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, che gli stessi appartengano alla categoria cui si riferisce la lista, e che le loro firme siano debitamente autenticate, cancellando i nomi dei candidati per i quali manchi uno di detti requisiti.

La Commissione provvede, inoltre, a ridurre le liste che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito cancellando gli ultimi nominativi eccedenti, nonché a cancellare da ogni lista i nominativi dei candidati eventualmente inclusi in più liste. La Commissione non tiene conto delle firme dei presentatori che abbiano sottoscritto altre liste presentate in precedenza. Qualora, dopo questa operazione, i presentatori risultino in numero inferiore a quello richiesto e nell'eventualità di ogni altra irregolarità riscontrata nelle liste, la Commissione Elettorale ne dà comunicazione mediante avviso pubblicato all'Albo, con invito a regolarizzare la lista, entro tre giorni dalla pubblicazione della comunicazione: il termine per la regolarizzazione non può, in ogni caso, superare il terzo giorno successivo al termine ultimo di presentazione delle liste. Di tutte le operazioni effettuate la Commissione redige un verbale. Le decisioni sulle regolarizzazioni delle liste sono rese pubbliche entro 5 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo stabilito per la presentazione delle liste, mediante pubblicazione all'albo. Le decisioni della Commissione Elettorale possono essere impugnate entro i successivi due giorni dalla data di pubblicazione all'albo, con ricorso all'USR competente. I ricorsi sono decisi entro i successivi due giorni.

Le liste definitive dei candidati sono pubblicate all'albo e sono inviate ai seggi elettorali all'atto del loro insediamento.

L'illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dai presentatori di lista, dai candidati, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei genitori e professionali riconosciute dal Ministero della pubblica istruzione per le rispettive categorie da rappresentare. L'attività di propaganda elettorale può essere svolta dal 18° al 2° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.

Predisposizioni delle schede e votazioni

Le schede per l'espressione del voto debbono essere costituite da fogli di eguale grandezza in ogni seggio, e devono riportare su ambedue le facce dei fogli la seguente dicitura: "Elezioni del consiglio di circolo o istituto". Le schede sono ripartite in tanti ulteriori gruppi quante sono le categorie di elettori, con espressa indicazione della categoria, mediante la dicitura "Genitori", "Docenti", "Personale A.T.A.". Tutte le schede debbono recare l'indicazione del seggio e, nella faccia interna, del numero romano di ciascuna lista elettorale riferita alla componente della categoria di riferimento. Esse devono essere vidimate mediante la firma di uno scrutatore. Qualora la vidimazione non avvenga lo stesso giorno delle votazioni, le schede vidimate debbono essere custodite in plichi sigillati. Nelle schede elettorali, di colore bianco, accanto al motto che contraddistingue ciascuna lista, debbono essere prestampati i nominativi dei candidati.

Sul tavolo dei componenti del seggio dovranno essere poste tante urne quante sono le componenti da eleggere, in cui gli elettori, a voto effettuato, depositeranno le schede ripiegate. Nello spazio riservato al pubblico devono essere affisse le liste dei candidati.

Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante una croce sul numero romano della lista. Le preferenze, nel numero di una per la componente ATA e di due per le componenti genitori e docenti, potranno essere espresse con un segno di matita accanto al nominativo del candidato o dei candidati prestampato nella scheda. Se l'elettore ha espresso preferenze per candidati di lista diversa da quella prescelta, vale il voto di lista e non le preferenze.

I genitori di più alunni iscritti nella Scuola votano una sola volta.

Non è ammesso l'esercizio del diritto di voto per delega, dato che il voto ha sempre carattere personale. Gli elettori che per gravi impedimenti fisici non possono votare autonomamente, esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l'uno o l'altro esercitino il diritto di voto presso la stessa scuola. Tale evenienza viene fatta constatare succintamente nel verbale.

Alle ore otto del giorno in cui sono indette le votazioni il presidente apre il seggio, chiamando a farne parte gli scrutatori. Se il presidente è assente, egli è sostituito dallo scrutatore presente più anziano per età, il quale integra il numero degli scrutatori chiamando ad esercitarne le funzioni un elettore presente. Analogamente procede il presidente qualora sia assente qualcuno degli scrutatori. Quando non sia possibile integrare il numero degli scrutatori, il seggio si insedia ugualmente con i componenti presenti. Delle operazioni di votazione viene redatto in duplice originale un verbale che è sottoscritto dal presidente e dagli scrutatori. Tutte le decisioni dei seggi elettorali sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Rappresentanti di lista

Il primo firmatario tra i presentatori della lista comunica ai presidenti della Commissione Elettorale e dei seggi elettorali i nominativi dei rappresentanti di lista, in ragione di uno presso la Commissione Elettorale e di uno presso ciascun seggio elettorale. I rappresentanti di lista possono assistere a tutte le operazioni successive all'insediamento dei seggi.



Istituto Comprensivo via Suor Celestina Donati

Scuola Primaria e Secondaria di I Grado

Via Suor Celestina Donati, 110

CM: RMIC8GV009 - CF: 97714110588 – Telefono: 063012306 - fax: 0635059504

Mail: rmic8gv009@istruzione.it PEC: rmic8gv009@pec.istruzione.it

Scrutinio

Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte fino al loro completamento. Alle operazioni predette partecipano i rappresentanti di lista appartenenti alla componente per la quale si svolge lo scrutinio. Delle operazioni di scrutinio viene redatto verbale in duplice originale, che è sottoscritto in ogni foglio dal presidente e dagli scrutatori. **Dal verbale di scrutinio devono risultare i seguenti dati:**

- a) il numero degli elettori e quello dei votanti, distinti per ogni categoria;**
- b) il numero dei voti attribuiti a ciascuna lista;**
- c) il numero dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato.**

Se l'elettore ha espresso preferenze per candidati di lista diversa da quella prescelta, vale il voto di lista e non le preferenze. Se, invece, l'elettore ha espresso nel relativo spazio preferenze per candidati di una lista senza contrassegnare anche la lista, il voto espresso vale per i candidati prescelti e per la lista alla quale essi appartengono. Se le preferenze espresse sono maggiori del numero massimo consentito, il presidente del seggio procede alla riduzione delle preferenze, annullando quelle eccedenti, rispettando l'ordine di inserimento dei candidati nelle liste. Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l'attribuzione del posto spettante alla lista. Il presidente del seggio deve cercare di interpretare la volontà dell'elettore, sentiti i membri del seggio, in modo da procedere all'annullamento delle schede soltanto in casi estremi e quando sia veramente impossibile determinare la volontà dell'elettore (es: voto contestuale per più liste, espressione contestuale di preferenze per candidati di liste diverse) o quando la scheda sia contrassegnata in modo tale da rendere riconoscibile l'elettore stesso.

Un esemplare del verbale in duplice copia compilato dal seggio è depositato presso la segreteria dell'Istituto, l'altro, posto in busta chiusa, sulla quale va indicata la dicitura "Elezione del Consiglio di Istituto" va rimesso subito al seggio n. 1, competente a procedere all'attribuzione dei posti e alla proclamazione degli eletti.

Attribuzione dei posti. Proclamazione degli eletti - Ricorsi

1. Le operazioni ai fini dell'attribuzione dei posti spettano al seggio elettorale n. 1, integrato, al momento dell'espletamento delle operazioni di attribuzione dei posti, da altri due membri individuati dal Dirigente Scolastico tra i componenti degli altri seggi funzionanti nella Scuola. La nomina dei membri aggregati viene effettuata e comunicata agli interessati almeno tre giorni prima della data fissata per la votazione.

Appena ricevuti i verbali degli scrutini elettorali da parte degli altri seggi della scuola, il seggio n. 1, nella sua nuova composizione integrata, riassume i voti di tutti i seggi, che acquisisce quali dati non modificabili. Quindi determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutti i seggi della scuola. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti di preferenza.

Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale, data dalla somma dei voti validi per ciascuna lista, successivamente per 1, 2, 3, 4 ... fermandosi al numero di consiglieri da eleggere per la correlata componente (8 per genitori e docenti, 2 per ATA); quindi si selezionano, in ordine decrescente, i quozienti più alti, fino a raggiungere il numero di consiglieri previsto per ciascuna componente. Ciascuna lista ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti. Ultimata la ripartizione dei posti tra le liste, si provvede a determinare, nei limiti dei posti assegnati a ciascuna lista, i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, hanno diritto a ricoprirli. In caso di parità del numero di voti di preferenze tra due o più candidati della stessa lista, sono proclamati eletti i candidati secondo l'ordine di collocazione nella lista; lo stesso criterio si osserva nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto alcun voto di preferenza.

Ultimate le operazioni di attribuzione dei posti, il seggio elettorale n. 1 procede alla proclamazione degli eletti entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto, mediante comunicazione dell'elenco all'albo della scuola.

I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla pubblicazione all'Albo degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla Commissione Elettorale. I ricorsi sono decisi entro 5 giorni.

Ai verbali e agli atti concernenti gli scrutini relativi alle elezioni hanno diritto di accesso i componenti delle commissioni elettorali in sede di esame dei ricorsi eventualmente presentati dai rappresentanti di lista, nonché i rappresentanti di lista e i candidati.

Esonero dal servizio - Gratuità della funzione - Recupero del riposo festivo non goduto

Il personale della scuola nominato membro di Commissione Elettorale o di seggio elettorale o designato quale rappresentante di lista deve essere esonerato, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'espletamento delle relative funzioni, dalle prestazioni di servizio, conservando il normale trattamento economico. Le funzioni espletate non comportano alcun diritto a specifico trattamento economico aggiuntivo. Il riposo festivo non goduto è tuttavia compensato con l'esonero dal servizio in un giorno feriale nell'ambito della settimana immediatamente successiva. Il personale assente dal servizio può essere temporaneamente sostituito da personale supplente, secondo le norme generali vigenti in materia.